



SE SEI **VITTIMA** DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTO SESSUALE O LAVORATIVO HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

L'UNIONE EUROPEA CON LA DIRETTIVA 2004/80 E LA DIRETTIVA 36/2011 HA STABILITO QUESTO DIRITTO.

COME OTTENERLO?

LINEA A

SPORGI DENUNCIA/QUERELA ALLE COMPETENTI AUTORITA' (CARABINIERI - POLIZIA - GUARDIA DI FINANZIA...) IN CUI ESPONI IL FATTO/REATO DI CUI SEI STATO VITTIMA, SPECIFICANDO CIRCOSTANZE, POSSIBILI FONTI DI PROVA E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE ALLE INDAGINI. L'AUTORITA' CHE RICEVE LA DENUNCIA/QUERELA TRASMETTERA' GLI ATTI ALL'UFFICIO DEL PM, MAGISTRATO CUI SPETTA LA DIREZIONE DELLE INDAGINI

LINEA B

COSTITUISCITI PARTE CIVILE NEL PROCESSO INSTAURATO TRAMITE IL TUO LEGALE DI FIDUCIA PER OTTENERE LA CONDANNA DEL COLPEVOLE AL RISARCIMENTO DEI DANNI, COSI' FACENDO DIVENTI PARTE ATTIVA DEL PROCESSO E GODRAI DI AMPI DIRITTI TRA CUI LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE IL SEQUESTRO CONSERVATIVO CHE...

...CONSENTE DI APPORRE UN VINCOLO GIURIDICO SUI BENI DELL'IMPUTATO QUANDO VI SIA FONDATO TIMORE DI RITENERE CHE NEL CORSO DEL PROCESSO MANCHINO O SI DISPERDANO LE GARANZIE PER L'EFFETTIVA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI CIVILI (OVVERO IN TEMA DI RISARCIMENTO) DELLA SENTENZA DI CONDANNA

IL PROCESSO PUO' TERMINARE CON

SENTENZA DI CONDANNA GENERICA
CON POSSIBILE PROVVISORIALE

SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO
DI TUTTO IL DANNO RECLAMATO DALLA VITTIMA

IL GIUDICE PENALE RIMETTE LE PARTI DAVANTI AL GIUDICE CIVILE CHE EFFETTUERA', DOPO UNA VERA E PROPRIA CAUSA CIVILE, LA CONCRETA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DEL DANNO

INTENTA L'AZIONE CIVILE DI FRONTE AL GIUDICE COMPETENTE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, L'ESITO SARA' INDIPENDENTE DAL PROCEDIMENTO PENALE EVENTUALMENTE INSTAURATO SALVO CHE AL MOMENTO DELL'INSTAURARSI DEL PROCESSO CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE NON SIA STATA GIA' PRONUNCIATA SENTENZA DI PRIMO GRADO O VI SIA GIA' STATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

IL SOCCOMBENTE PAGA: LA PROCEDURA VA A BUON FINE

IL SOCCOMBENTE NON PAGA

LA SENTENZA DI CONDANNA OTTENUTA, PENALE O CIVILE, FUNGE DA TITOLO ESECUTIVO IDONEO ALL'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA INNANZI AL GIUDICE CIVILE FINALIZZATA AD OTTENERE COATTIVAMENTE LA SOMMA DOVUTA ATTRAVERSO IL PIGNORAMENTO (IMMOBILIARE, MOBILIARE, PRESSO TERZI, ECC.).

LA PROCEDURA ESECUTIVA PUO' TERMINARE POSITIVAMENTE SE LA SOMMA RICAVATA SODDISFA IL CREDITORE.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO, GRAZIE ALLE RECENTI DIRETTIVE 80/04 E 36/11, POTRAI RIVOLGERTI DIRETTAMENTE ALLO STATO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO.